

BVGer C-5917/2011 vom 30. September 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-5917_2011

FR: TAF C-5917/2011 du 30 septembre 2011

IT: TAF C-5917/2011 del 30 settembre 2011

Regeste

Diritto alla rendita

Erwägungen

E. 1

L'oggetto del litigio è costituito dalla decisione dell'autorità inferiore del 30 settembre 2011 mediante la quale è stato sospeso il versamento della rendita AI in corso, con effetto immediato, in attesa di accertamenti più approfonditi in merito alla prosecuzione del diritto alla prestazione in parola.

E. 2.1

Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).

E. 2.2

Il ricorso innanzi il Tribunale amministrativo federale è retto dalle disposizioni della LTAF, della PA (cfr. art. 37 LTAF) e della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1; cfr. art. 3 lett.dbis PA).

E. 2.3.1

La decisione impugnata stabilisce l'immediata sospensione di una prestazione AI in corso durante la procedura di revisione. L'autorità inferiore ha così adottato una misura provvisoria di tipo cautelare nell'ambito di un procedimento principale. Si tratta dunque di una decisione incidentale (DTF 134 I 83 consid. E 3.1; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVg, Zurigo 2009, Art. 45 n. 7).

E. 2.3.2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 lett. a PA, il ricorso contro decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile. Per ammettere un pregiudizio irreparabile ai sensi di questa norma, è sufficiente un interesse di fatto, oppure anche solo economico (sentenza del Tribunale federale 2C_86/2008 del 23 aprile 2008 consid. 3.2; DTF 130 II 149 consid. 1.1). Questo non

presuppone che la decisione incidentale causi direttamente un pregiudizio irreparabile, bensì soltanto che essa possa causarne uno (cfr. sentenza del Tribunale federale 1A.302/2005 del 29 marzo 2006 consid. 2). Secondo la giurisprudenza, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non si giudica unicamente in base ad un solo criterio ma occorre piuttosto esaminare globalmente l'impugnata decisione. In tal senso, non deve essere considerato irreparabile ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA soltanto il pregiudizio che non può essere eliminato completamente neppure da una sentenza definitiva favorevole per il ricorrente. Di regola, un interesse degno di protezione è sufficiente per annullare o modificare la decisione impugnata (DTF 131 V 362 consid. 3.1 con i rinvii, vedi anche 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 1.1 e sentenza del Tribunale amministrativo federale C-676/2008 del 21 luglio 2009 consid. 2.1 e seg.).

E. 2.3.3

La sospensione di una rendita d'invalidità che, come reddito sostitutivo dovrebbe coprire almeno in parte i bisogni vitali, può indubbiamente costituire un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 46 PA. La decisione del 30 settembre 2011 è quindi impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

E. 2.4

Non essendovi eccezioni in base all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale è competente per giudicare il ricorso interposto contro la decisione incidentale dell'UAIE.

E. 2.5

Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (cfr. anche art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorrente è stato parte in causa nella procedura dell'autorità inferiore. Essendone il destinatario, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

E. 2.6

Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte spese processuali di 400 franchi. Il gravame è dunque ricevibile per quanto riguarda i primi aspetti formali.

E. 3.1

La parte ricorrente, sostenendo che l'impugnata decisione sia in qualche modo viziata (soprattutto per quel che si riferisce all'interrogatorio di A. _____), avanza poi degli argomenti che fanno riferimento alla violazione del diritto di essere sentito.

E. 3.2

Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 Cst, comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato

dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata).

E. 3.3

Può essere precisato che, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito va accertata d'ufficio ed è di natura formale. Se il Tribunale stabilisce che è data in concreto violazione del diritto di essere sentito, deve annullare la decisione e rinviare gli atti all'istanza precedente. Eccezionalmente, il vizio può essere sanato a livello ricorsuale e meglio se all'interessato è data la possibilità di esprimersi in quella sede e l'autorità giudicante esamina liberamente sia in fatti che il diritto (DTF 120 V 362, consid. 2b; 116 V 185). Inoltre, si può rinunciare al rinvio anche per motivi di economia procedurale, quando esso non ha senso e provocherebbe unicamente superflue perdite di tempo (DTF 116 V 187). Queste considerazioni valgono anche nell'ambito di decisioni incidentali (DTF 134 I 83 consid. 4.1).

E. 3.4

Nella specie, la decisione impugnata è sufficientemente motivata. Inoltre, per l'essenziale è corretta quando si pensi che l'interessato era già al corrente di diversi aspetti della sua pratica. Con l'interrogatorio del 2 settembre 2011 (con un responsabile dell'Ispettorato cantonale del lavoro, doc. 177, 178) ed ancor più con quello del 28 settembre 2011, dove erano presenti rappresentanti dell'Ufficio AI, l'interessato ha avuto modo di esprimersi essendo stato informato che la prestazione poteva essere soppressa (doc. 187). Il termine utilizzato (sopprimere) non era adeguato. La sospensione, che è una misura provvisoria, era comunque la parola più consona da ritenere. Va ancora osservato che, in ogni modo, un'eventuale procedura viziata dalla violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata sanata dalla presente procedura di ricorso con le osservazioni del 12 marzo 2012. L'annullamento delle decisione ed un rinvio degli atti per nuova decisione sarebbe, infine, una perdita di tempo. Infatti, l'autorità inferiore, alla luce di quanto è emerso nell'istruttoria, si limiterebbe con ogni probabilità a confermare la sospensione del pagamento della prestazione AI con effetto 30 settembre 2011.

E. 4.1

Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea. Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).

E. 4.2

L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento (CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845).

E. 4.3

Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

E. 5

Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 135 V 24 consid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).

E. 6

L'esame materiale della misura provvisoria adottata dall'autorità inferiore porta lo scrivente Tribunale a fare le seguenti considerazioni.

E. 6.1

Nella fattispecie deve essere osservato in primo luogo che se la decisione principale concernente la revisione dovesse dimostrarsi favorevole per il ricorrente, l'intera prestazione sospesa gli sarebbe versata. Vero è che, d'improvviso, egli si vede privato di una fonte di sostentamento quale è la rendita AI. Tuttavia, gli atti dimostrano che, almeno parzialmente, egli è in grado di riprendere un'attività lucrativa (cfr. contratto di lavoro al 25% (doc. 192) e tutto porta a pensare, senza pregiudizio per il merito della procedura principale in corso, che l'attività già svolta perlomeno nel 2011, gli abbia fruttato compensi. Da un esame sommario (soprattutto le sue dichiarazioni del 28 settembre 2008, doc. 187) della situazione personale dell'assicurato (attività della moglie, piccola azienda agricola) non risulta che A. _____ stia per cadere nel bisogno. L'attività agricola copre i bisogni personali della famiglia e permette la vendita di latte presso la locale latteria. Egli stesso ammette che la fonte di suo sostentamento deriva dall'azienda agricola che ha in Italia, gestita da lui e da sua moglie (verbale del 2 settembre 2011, doc. 178). Si considererà anche il fatto che, da informazioni assunte da questo Tribunale, la prevista visita ortopedica presso lo specialista ticinese ha avuto luogo e l'esperto ha consegnato il rapporto. La procedura principale, dunque, non dovrebbe protrarsi a lungo (doc. TAF 12).

E. 6.2

In secondo luogo, molti elementi, pur senza pregiudizio per il risultato finale della procedura di revisione, portano a lasciar supporre che la sospensione provvisoria del diritto alla rendita sia giustificato. È chiaro che A. _____, nei giorni in cui sono stati effettuati i sopralluoghi da parte dell'agenzia investigativa incaricata dall'UAIE (11, 20, 26 luglio 2011), ha lavorato a tempo pieno in cantiere. Diverse fotografie effettuate (su 120) sono inequivocabili e ritraggono il nominato in situazioni, posizioni, mansioni di attività non leggera (doc. 174, 175). Spesso lavora con le braccia al di sopra dell'orizzontale, a volte tiene in mano/sposta degli attrezzi verosimilmente abbastanza pesanti, sale scale a pioli, s'inginocchia, s'accovaccia, inchioda elementi in posizioni difficili. Agli atti risultano poi delle fotografie nelle quali il 26 luglio 2011, sorpreso, l'interessato sembra fuggire dal cantiere (la visione del DVD sarebbe più indicativa). Nei tre giorni investigati, il lavoro è stato a tempo praticamente pieno (senza contare le pause: 8 ore e 57 minuti lunedì 11 luglio 2011; 9 ore e 23 minuti il mercoledì 20 luglio e 6 ore e 46 minuti il martedì 26 luglio). L'argomento dell'interessato volto a sostenere di essersi sempre tenuto sotto la soglia lavorativa del 25% appare poco credibile. Se è vero che il rapporto del mandatario pone delle considerazioni e trae conclusioni che non sono di sua competenza, per l'essenziale, gli atti sono chiari sul lavoro svolto dall'interessato. Da rilevare anche che l'interessato stesso ammette di aver lavorato nel giugno 2011, ma molti elementi portano a pensare che egli esercitasse un'attività lucrativa già perlomeno dal 2010. Le indagini dell'UAIE sono iniziate nel maggio/giugno 2010 con le osservazioni in Dogana di Gandria e nei pressi dell'alloggio (provvisorio?) di Breganzona.

E. 6.3

Anche l'indagine svolta dall'Ufficio cantonale del lavoro, che parallelamente indagava in merito a problemi di lavori in nero assegnati da un impresario ticinese, va nello stesso senso (attività svolta il 2 settembre 2011; doc. 177, 178). Il lavoratore ha firmato il verbale di constatazione (doc. 183). Parallelamente, sebbene A. _____ sostenga di non aver mai ecceduto un'attività nella misura del 25% (complessivamente), il fatto di lavorare dei giorni a tempo pieno in un cantiere con compiti di sostituzione del capo-cantiere avrebbe dovuto indurlo, come suo obbligo d'informazione, a comunicare tale situazione all'Ufficio AI.

E. 6.4

Dalla lettura dei rapporti ed interrogatori ad atti può essere osservato che le risposte fornite dell'assicurato sono spesso reticenti, evasive, poco precise o tendono a minimizzare determinate constatazioni di fatto o situazioni personali. Egli ammette la verità, in ritardo, di fronte a prove inconfutabili fornite dagli organi amministrativi che si sono occupati di questa vicenda. Solo per menzionare due esempi, egli ha dichiarato per iscritto di non svolgere attività lucrativa (doc. 169, 171) e di non ricevere alcuna pensione d'invalidità dalla Svizzera (doc. 178). In contrasto con quanto egli viene a sostenere con il presente ricorso, egli afferma di vivere dei proventi della sua fattoria che gestisce con la moglie in Italia (doc. 178). Anche queste constatazioni, sulla reticenza dell'assicurato e sulla non veridicità delle sue dichiarazioni, concorrono a giustificare la misura provvisoria assunta dall'amministrazione a titolo prudenziale.

E. 6.5

Gli accertamenti successivi ed i risultati delle indagini mediche chiariranno poi la situazione e costituiranno la base di future decisioni dell'amministrazione AI (eventuale riduzione o soppressione del diritto alla rendita, richiesta di rimborso di prestazioni versate a torto) che l'interessato potrà ovviamente contestare innanzi ad un'autorità giudiziaria. Deve essere precisato che questa procedura non riguarda un'eventuale domanda di restituzione di prestazioni indebitamente rimosse ai sensi dell'art. 25 LPG. Per il momento la procedura principale pendente davanti all'autorità inferiore ha per oggetto la revisione di una rendita AI, la procedura risolta con la presente sentenza concerne invece la sospensione provvisoria della rendita intera AI in corso.

E. 7.1

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, 831.10), al quale rinvia l'art. 69 cpv. 2 LAI.

E. 7.2

Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già fornito. Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.